

3/20 A.C.E.



Tribunale di Como
PRIMA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

REP. 6087
2021

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Marco MANCINI

Vista la proposta di accordo per il sovraindebitamento ex art. 7 - 8 l. n. 3/2012 depositata da BRUNO FAVERIO nato a Cermenate il 29.12.1964 e per essa dall'Organismo di Composizione della Crisi dr.ssa Valentina GHIGLIONE;

visto il decreto con cui il GD, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali della ricorrente, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/12;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

rilevato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

considerato che deve darsi atto del raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione, avendo espresso parere favorevole il 90% dei creditori ammessi al voto, con conseguente omologazione;

considerato che come attestato nelle conclusioni dell'OCC il piano configurato dalla ricorrente propone il pagamento integrale delle spese di procedura; il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento parziale al 50,1 % dei creditori chirografari nel tempo di 5 anni tramite flussi di reddito futuri prodotti dal lavoro dipendente, oltre a una piccola quota di pensione di reversibilità del coniuge;

rilevato che, secondo quanto attestato dall'OCCI, in base ad un ragionamento condivisibile in quanto privo di vizi logico giuridici, la proposta di accordo è fattibile con prospettive di soddisfazione per i creditori non inferiori a quelle ritraibili in ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore, che potrebbe garantire soltanto 1/5 dello stipendio e la quota di 1/6 di un immobile;

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da BRUNO FAVERIO nato a Cermenate il 29.12.1964

Dispone

la comunicazione a cura dell'OCC del presente decreto di omologa ai creditori con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012 entro 10 gg dalla comunicazione del presente decreto;



Dichiara

Che il presente decreto di omologa è obbligatorio per i creditori al momento in cui è eseguita la pubblicità;

dispone

la pubblicazione del presente decreto sul sito www.tribunaledicomo.it a cura della cancelleria

Si comunichi all'istante e al professionista OCC.

Como, 13.5.2021

Il giudice delegato

Dott. Marco Mancini

